



**Massimo del Pozzo**

(professore ordinario di Diritto costituzionale canonico nella Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto canonico)

## **La prospettiva di 'Praedicate Evangelium' relativa agli abusi liturgici \***

*The perspective of 'Praedicate Evangelium' regarding liturgical abuses \**

**ABSTRACT:** The paper examines the transformations made by the Ap. const. *Praedicate Evangelium* [= EP] regarding the contrast of liturgical abuses. Beginning with the problem of celebratory propriety that emerged in the context of postconciliar disbandment, it first examines the essential features of the case of abusiveness (the frequency of the conduct, the erroneous presumption of justification for the conduct, and the prominence of the authoritative condition) and, then, the main magisterial and papal directive interventions. Article 66 PB outlined a specific supervisory function on the part of the Congregation for Worship. PE, indulging the criterion of decentralizing co-responsibility, stimulates awareness of its own attributions and the specific responsibility of the bishops in ensuring the observance of liturgical norms. Article 96 EP therefore makes explicit the duties of the episcopal office and the supporting and assisting role of the Dicastery. The elimination of abusiveness is expressly linked with increased liturgical formation. The normative change does not change the essence of ecclesial discipline; however, it requires a qualitative leap in the pastoral solicitude of bishops (the most significant contribution is the deontological call). An in-depth theoretical and practical study of the problem of liturgical abusiveness, without trespassing on casuistry, can help complete the cultural and regulatory turnaround underway.

**SOMMARIO:** 1. Il sentito problema della correttezza celebrativa - 2. L'inquadramento della fattispecie abusiva - 3. Gli interventi magisteriali e direttivi pontifici - 4. La disciplina dell'art. 66 della 'Pastor bonus' - 5. Il nuovo approccio di 'Praedicate Evangelium' - 5.1. Il contesto della riforma curiale - 5.2. L'art. 96 di 'Praedicate Evangelium' - 5.3. La responsabilità episcopale - 6. L'opportuno collegamento con la formazione liturgica - 7. Un mutamento disciplinare o attitudinale?

### **1 - Il sentito problema della correttezza celebrativa**

Il culto pubblico della Chiesa ha un'intrinseca esigenza di rispondenza e fedeltà alla *lex gratiae*. L'osservanza è iscritta infatti nel riconoscimento e



apprezzamento del dono celeste<sup>1</sup>. La correttezza rituale, ancorché non giunga a compromettere la validità, condiziona comunque in maniera rilevante la liceità e fruttuosità dei segni sacramentali. Le deviazioni dall'ordine celebrativo compromettono la natura gerarchica e comunitaria della liturgia e attentano all'unità dei beni della comunione<sup>2</sup>. La Cost. *Sacrosanctum Concilium* è perciò molto chiara e netta nel condannare ogni consapevole alterazione:

“Regolare la sacra liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa, [...] Di conseguenza assolutamente nessun altro, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica”<sup>3</sup>.

Il *bonus agere* ministeriale è garanzia dell'autenticità e integrità del mandato divino. Ogni arbitraria trasformazione equivale a un'adulterazione, contraffazione o sottrazione del bene comune liturgico. Il danno e il possibile scandalo sono tra l'altro proporzionali al rilievo qualitativo dell'offesa e dell'estensione del pregiudizio<sup>4</sup>.

Nonostante l'esplicito richiamo conciliare e il vivo desiderio dell'assise ecumenica di incrementare la consapevolezza celebrativa nel popolo cristiano, nel postconcilio si è introdotto un preoccupante atteggiamento di rilassatezza e abbandono nei confronti del rigore

---

\* Contributo sottoposto a valutazione – Peer reviewed paper.

<sup>1</sup> “Oggi la liturgia è una cosa della comunità. La comunità rappresenta se stessa, e con la creatività dei preti o di altri gruppi si creano le loro liturgie particolari. Si tratta più della presenza delle loro esperienze ed idee personali, che dell'incontro con la Presenza del Signore nella Chiesa; e con questa creatività e questa auto-presentazione della comunità sta scomparendo l'essenza della liturgia. Con l'essenza della liturgia noi possiamo superare le nostre proprie esperienze e ricevere ciò che non deriva da esse, ma che è un dono di Dio. Così penso che dobbiamo restaurare non tanto certe cerimonie, ma l'idea essenziale della liturgia - capire che nella liturgia non rappresentiamo noi stessi, ma riceviamo la grazia della presenza del Signore nella Chiesa del cielo e della terra. E mi sembra che l'universalità della liturgia sia essenziale” (J. RATZINGER, *Intervista con R. Arroyo per EWTN News*, 5 settembre 2003).

<sup>2</sup> Cfr. SC 26.

<sup>3</sup> SC 22. L'affermazione trova un riscontro nel disposto del can. 846 § 1: “Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa”.

<sup>4</sup> Il massimo valore del bene liturgico e la notevole influenza sociale determinano un'elevata preoccupazione e soglia attenzione. Come afferma l'Aquinate: “Incorre nel vizio di falsificazione chi per conto della Chiesa manifesta a Dio un culto contro la modalità istituita per autorità divina dalla Chiesa e consueta in essa” (*S. Th.* II-II, q. 93, a. 1).



culturale. Gli eccessi del rubricismo e del giuridismo hanno prodotto probabilmente una spinta contraria nella linea dello spontaneismo e dell'anarchismo. Il disordine e la confusione ingenerati da un'equivoca ricezione di alcuni aspetti della riforma liturgica si sono diffusi e generalizzati, motivando reazioni e contestazioni, talora sommarie e ingenerose<sup>5</sup>. L'abusività liturgica postconciliare è divenuta un dato acquisito e studiato anche nella letteratura scientifica<sup>6</sup>. Benché l'acme della crisi verosimilmente sia stato già raggiunto e superato restano tuttavia molte disfunzioni e leggerezze operative. Le prevaricazioni in campo rituale, spesso abbastanza minute e contenute, altre volte più evidenti e macroscopiche, non accennano però ad arrestarsi e a sopirsi del tutto e a trovare efficaci correttivi.

L'art. 96 di *Praedicate Evangelium*

- "Il Dicastero coadiuva i Vescovi nell'ufficio loro proprio di essere i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica della Chiesa a loro affidata, fornendo indicazioni e suggerimenti per promuovere una corretta formazione liturgica, in modo da prevenire ed eliminare eventuali abusi" -

ha un antecedente diretto e immediato nell'art. 66 della *Pastor bonus*<sup>7</sup>. La revisione del disposto però non ha comportato solo una modifica o un affinamento formale del testo, come per altre prescrizioni<sup>8</sup>, ha determinato anche un deciso *cambio di prospettiva e inquadramento della fattispecie dell'abusività liturgica* che sembra utile rimarcare ed esplorare. Il mutamento intervenuto non pregiudica ovviamente la costanza e continuità dello scopo perseguito (la fedeltà celebrativa) e l'opportunità del controllo e della vigilanza autoritativi. La previsione evidenzia

---

<sup>5</sup> Cfr. ad esempio C. CRESCIMANNO, *La riforma della riforma liturgica. Ipotesi per un nuovo rito della messa sulle tracce del pensiero di Joseph Ratzinger*, Fede & cultura, Verona, 2009; A. NOCENT, *Liturgia semper reformanda. Rilettura della riforma liturgica*, Qiqajon, Magnano (BI), 1993.

<sup>6</sup> Cfr. ad esempio J. HERRANZ, *Nei dintorni di Gerico*, Ares, Milano, 2005, pp. 127-159; C. MATARAZZO, *Liturgia e secolarizzazione. La missione della Chiesa nel mondo attuale*, EDB, Bologna, 2018; J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, Edizioni paoline, Cinisello Balsamo 1985, pp. 25-54; L. SCHEFFCZYK, *La Chiesa: aspetti della crisi postconciliare e corretta interpretazione del Concilio Vaticano II*, Jaca book, Milano, 1998.

<sup>7</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Pastor bonus* (sulla Curia Romana), 29 giugno 1988 [= PB]; FRANCESCO, Cost. ap. *Praedicate Evangelium* (sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo), 19 marzo 2022 [= PE]. Non si riporta la localizzazione cartacea di questi e altri documenti agevolmente reperibili nel sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>8</sup> Cfr. ad esempio nello stesso ambito artt. 90, 92, 95 PE.



anzitutto la persistente attualità e rilevanza della questione. Il desiderio di prevenire ed eliminare gli abusi liturgici è esplicito e fermo. La *nuova impostazione della norma* sposta la responsabilità tutoria dal Dicastero (“ [Il Dicastero] Esercita attenta vigilanza perché [...]”, art. 66 PB) ai Vescovi (“Il Dicastero coadiuva i Vescovi nell’ufficio loro proprio [...]”, art. 96 PE) manifestando tutta la *centralità e pregnanza della funzione episcopale*. Senza enfatizzare indebitamente la svolta, la portata ecclesiologica e canonica della rettifica non ci sembra trascurabile. La riforma curiale recupera un’istanza significativa della dottrina conciliare sull’episcopato<sup>9</sup>. Anche l’espressa segnalazione della formazione ci pare un’indicazione di percorso costruttiva e stimolante. Il ruolo pedagogico ed educativo appare nevralgico nella custodia e incremento del culto<sup>10</sup>. Il problema della correttezza celebrativa riceve dunque più profonde acquisizioni deontologiche e nuovi spunti programmatici.

## 2 - L’inquadramento della fattispecie abusiva

Alla rilevanza dell’abusività liturgica non corrisponde ancora una precisa definizione e trattazione giuridica del tema. Gli studi teoretico generali canonici sono ancora scarsi e parziali<sup>11</sup>. La focalizzazione sulla specificità della fattispecie celebrativa inoltre non emerge chiaramente e distintamente. Il richiamo disciplinare e magisteriale invece si è fatto più pressante e insistente. Prima di esaminare gli interventi direttivi in materia, sembra utile inquadrare e circoscrivere meglio la questione deontologica, evincendo prima la particolarità dell’abuso di diritto e, quindi, la relativa connotazione liturgica.

---

<sup>9</sup> Cfr. U. BETTI, *La dottrina sull’episcopato del Concilio Vaticano II. Il capitolo III della costituzione dogmatica Lumen gentium*, Pontificio Ateneo Antonianum, Roma, 1984.

<sup>10</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, *Formazione liturgica e spirituale nei seminari. Istruzione e Lettera*, Edizioni OR, Milano, 1980; R. GUARDINI, *Formazione liturgica*, Morcelliana, Brescia 2008; *Celebrare in spirito e verità. Sussidio teologico-pastorale per la formazione liturgica*, CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSORI E CULTORI DI LITURGIA (a cura del), Edizioni liturgiche, Roma, 1992.

<sup>11</sup> In *Diccionario General de Derecho Canónico*, J. OTADUY, A VIANA, J. SEDANO (dir. y coord.), Aranzadi, Cizur Menor, 2012 [= DGDC] ad esempio compare solo la voce: J.L. LLAQUET, *Abuso de derecho*, DGDC, I, pp. 93-94; così anche in precedenti esperienze: R. NAZ, *Abus de pouvoir*, in *Dictionnaire de droit canonique*, I, Letouzey et Ané, Paris, 1935, pp. 136-142.



In un recente tentativo di classificazione delle possibili forme d'indisciplina del clero evidenziavamo una sorta di differenziazione e graduazione di possibili infrazioni: 1) l'indolenza e la negligenza; 2) l'infrazione e l'inosservanza; 3) l'abusività e la prevaricazione<sup>12</sup>. L'individuazione degli elementi o dei tratti distintivi delle diverse ipotesi o insiemi chiaramente può variare o perfezionarsi<sup>13</sup>. Fermo restando la precarietà delle categorie o espressioni adoperate, non ogni scorrettezza o ingiustizia costituisce un abuso (almeno in senso proprio). Per delineare meglio la fattispecie si richiede dunque qualche fattore specificante o qualificante. Nello stesso contesto si rapportava la verifica a tre componenti: 1) la frequenza o ripetizione della condotta, 2) la presunzione di onestà o giustificazione del comportamento, 3) la situazione di potere o d'influenza sociale<sup>14</sup>. Il dato statistico o quantitativo, l'atteggiamento psicologico e la condizione autoritativa normalmente concorrono a ravvisare l'abusività<sup>15</sup>. Deviazioni isolate o puntuali non giungono a configurare abusi, occorre un'abitudine o reiterazione di condotte sbagliate. L'elemento più equivoco e insidioso della fattispecie risiede però nella componente psicologica o motivazionale: la scarsa coscienza dell'errore e la leggerezza del giudizio morale. Il difetto formativo o discrezionale, come considereremo (*infra* § 5), è alla base della frequenza della prevaricazione e offre un proficuo campo di intervento e correzione. Lo sbilanciamento del rapporto e il riconoscimento della preposizione indicano un ulteriore fattore di minaccia e preoccupazione. L'attentato degli abusi manifesta così una sovversione e stravolgimento dell'obbligo di tutela. L'uso improprio del potere viene condizionato o qualificato proprio dall'ascendenza o autorevolezza del responsabile<sup>16</sup>. L'abuso di diritto è una forma o modalità d'illecito o disordine ampia ma abbastanza differenziata<sup>17</sup>. Bisogna anche precisare che il rilievo dell'abusività può prescindere dalla gravità o importanza del danno<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *La disciplina del clero. Virtualità e criticità nella società secolarizzata*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, pp., 46-58.

<sup>13</sup> È utile ribadire comunque che le possibili differenze non derivano solo dall'elemento soggettivo ma anche dal contenuto oggettivo dell'inosservanza.

<sup>14</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *La disciplina del clero*, pp. 55-56.

<sup>15</sup> Evitando restrizioni legalistiche di tipo penalistico, un'eccessiva correttezza o precisione definitoria può nuocere però alla rimozione delle deviazioni.

<sup>16</sup> La sensazione di inganno o illusione deriva proprio dall'affidamento riposto nel presunto custode o tutore del bene.

<sup>17</sup> L'emergenza e pressione degli abusi sessuali commessi da chierici non facilita troppo una comprensione più ampia del fenomeno, cfr., per un inquadramento generale



La *connotazione liturgica* aggiunge un particolare rilievo al riscontro degli abusi in ragione della *specificità del bene*. L'apprezzamento oggettivo non ammette troppe confusioni o equivoci<sup>19</sup>. L'eccellenza del valore accresce l'esigenza della cura e della sensibilità. La storia insegna peraltro come lo smarrimento dello spirito di adorazione abbia immediate ricadute sulla vita morale e sulla convivenza fraterna della comunità<sup>20</sup>. L'istituzionalità e la pubblicità del culto inoltre fanno sì che le deviazioni dei singoli coinvolgano in qualche modo tutta l'assemblea celebrante<sup>21</sup>. La comunità non è semplice spettatrice del malcostume, diviene al contempo vittima e corresponsabile della prevaricazione. Il sopruso non è dunque estraneo o staccato dal Corpo ecclesiale (ferisce il *Christus totus*). La relazione giusliturgica si configura inoltre come un *rapporto essenzialmente gerarchico* (pastore-fedele), esiste quindi una diversità strutturale di situazioni che può aprire la strada alla prepotenza o alla sopraffazione. La preposizione gerarchica nei confronti del patrimonio liturgico ovviamente non si ispira certo al dominio o all'arbitrio ma al servizio e alla generosa distribuzione. Il compito di celebrazione e amministrazione implica un congenito atteggiamento di affidamento e abbandono dei fedeli che rimette l'ordine e il controllo al ministro. L'esercizio della potestà di ordine è dunque un contesto che può facilmente sconfinare (anche inconsapevolmente e surrettiziamente) nella pressione o nell'imperio da parte del chierico. L'intrinseca priorità del bene, l'istituzionalità e la ministerialità demandano peraltro la direzione e vigilanza del culto all'autorità giurisdizionale<sup>22</sup>.

---

al tema, **M. POMPEI**, *Abuso del diritto. Un approccio tra filosofia e teoria*, Giappichelli, Torino, 2019.

<sup>18</sup> Gli abusi talora non coincidono con gli atti più gravi. La costanza e pervasività del contegno abusivo accrescono però l'incidenza e l'offensività del pregiudizio.

<sup>19</sup> "Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia" (**CONCILIO VATICANO II**, Cost. *Sacrosanctum Concilium* [= SC] 10). Purtroppo all'oggettività del valore non corrisponde sempre l'adeguata percezione soggettiva.

<sup>20</sup> La storia del popolo eletto ne offre una triste testimonianza. La perdita del senso del sacro si trasforma quasi per osmosi in perdita del senso del peccato e del pudore.

<sup>21</sup> Cfr. **C.J. ERRÁZURIZ M.**, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Giuffrè, Milano, 2017, vol. II, pp. 150-152 (*La struttura comunitario-gerarchica del bene giuridico della sacra liturgia*).

<sup>22</sup> L'abusività implica una responsabilità indiretta di chi è tenuto a garantire la bontà dell'esercizio del ministero.



Nell'esperienza comune si costata purtroppo come l'abuso liturgico è rilevato e lamentato attualmente quasi da qualsiasi fedele formato, devoto e attento<sup>23</sup>. Alla generalizzazione e diffusione del fenomeno non corrisponde spesso un'adeguata percezione del disvalore o un'estesa riprovazione sociale. La profonda venerazione e la dovuta diligenza nei confronti del patrimonio sacramentale, sollecitata dal Legislatore<sup>24</sup>, sembrano abbastanza precarie e carenti. Le scorrettezze o deviazioni rituali risultano in genere abbastanza marginali e secondarie, anche se sono quasi sempre costanti e insistenti. Nell'ambito liturgico inoltre si riscontra normalmente una notevole tenacia e ostinazione nelle posizioni assunte. La presunzione di convenienza della deroga o la rivendicazione di cambiamento, come pure la resistenza alla rettificazione, dimostrano un inconcepibile stravolgimento culturale e pastorale<sup>25</sup>. Al di là delle divergenze cerimoniali, la prevaricazione più seria riguarda comunque la preparazione, l'idoneità, le scelte e il contesto nella pratica sacramentale. La sensazione di incertezza e contrasto procedimentale sorprende e disorienta il popolo fedele e intacca la coesione del presbiterio. La supposizione di disponibilità o discrezionalità dell'agire ministeriale nell'immaginario collettivo compromette seriamente il bene comune liturgico<sup>26</sup>. Il rimedio più sicuro e stabile sembra legato alla crescita della maturità popolare e della formazione dei fedeli.

---

<sup>23</sup> La letteratura canonistica più polemica non ignora la presenza di perniciose e insistenti alterazioni nel culto, cfr. ad esempio **D. NIGRO**, *I diritti di Dio. La liturgia dopo il Vaticano (Prefazione del card. Raymond Leo Burke)*, SugarCo, Milano, 2012; **R.L. BURKE, N. BUX, R. COPPOLA**, *La danza vuota intorno al vitello d'oro. Liturgie secolarizzate e diritto*, Lindau, Torino, 2012; **N. BUX**, *Con i sacramenti non si scherza*, Cantagalli, Siena, 2016.

<sup>24</sup> Cfr. can. 840.

<sup>25</sup> «L'uomo non può "farsi" da sé il proprio culto; egli afferra solo il vuoto, se Dio non si mostra. [...] la vera liturgia presuppone che Dio risponda e mostri come noi possiamo adorarlo. Essa implica una qualche forma di istituzione. Essa non può trarre origine dalla nostra fantasia, dalla nostra creatività, altrimenti rimarrebbe un grido nel buio o una semplice autoconferma» (**J. RATZINGER**, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Edizioni paoline, Cinisello Balsamo, 2001, pp. 17-18).

<sup>26</sup> «Da essi [atti arbitrari] derivano insicurezza dottrinale, perplessità e scandalo del popolo di Dio e, quasi inevitabilmente, reazioni aspre: tutti elementi che nel nostro tempo, in cui la vita cristiana risulta spesso particolarmente difficile in ragione del clima di "secolarizzazione", confondono e rattristano notevolmente molti fedeli» (**CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, Istr. *Redemptionis sacramentum*, 25 marzo 2004 [= RS] 11).



### 3 - Gli interventi magisteriali e direttivi pontifici

L'autorità suprema della Chiesa è intervenuta ripetutamente per contrastare disordini e abusi liturgici. La preoccupazione per la rettitudine culturale si è accentuata notevolmente a seguito della riforma liturgica del Vaticano II<sup>27</sup>. Già durante il processo di riordino e rinnovamento postconciliare si sono manifestate accentuate disfunzioni e turbolenze<sup>28</sup>. Il fenomeno dell'abusività liturgica si è incrementato e diffuso negli anni '70 e '80. I discorsi di S. Giovanni Paolo II a diversi vescovati in visita *ad limina* non hanno sottaciuto la gravità della situazione e l'urgenza di ovviarvi<sup>29</sup>. A partire da S. Paolo VI e nei pontificati successivi è emerso chiaramente il timore e l'apprensione dei Papi per le deviazioni e irriverenze celebrative. Nella speculazione teologica e canonistica è emersa tutta la serietà e pericolosità della crisi di obbedienza postconciliare di cui il settore liturgico costituisce l'espressione forse più emblematica ed evidente<sup>30</sup>. L'animazione del dibattito e della sofferenza del corpo ecclesiale è rifluita pure sul magistero e sulle indicazioni della Sede Apostolica. I richiami pontifici hanno svelato e attenuato l'estensione di questa piaga, non sono riusciti ancora a eliminare un problema tanto radicato e frequente. A prescindere dalla specifica regolamentazione di *Pastor bonus* e *Praedicate Evangelium* che esamineremo compiutamente in

---

<sup>27</sup> È utile precisare che il rilievo pontificio di manchevolezze ed eccessi in campo liturgico si è manifestato anche in epoca largamente anteriore all'ultimo concilio ecumenico, cfr. ad esempio **PIO VI**, Bolla *Auctorem fidei*, 28 agosto 1794; **PIO IX**, Enc. *Amantissimus humani*, 8 aprile 1862; **PIO X**, m. p. *Tra le sollecitudini*, 22 novembre 1903.

<sup>28</sup> Cfr. ad esempio **PRESIDENTE DEL CONSILUM**, *Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali "Le renouveau liturgique"*, 30 giugno 1965 ("Vorrei che V.E. Rev.ma sottolineasse al clero questo pensiero, perché si cessi da quelle iniziative personali, deleterie e inconcludenti, non benedette da Dio e perciò destinate al fallimento, che recano danno alla pietà dei fedeli e al sano e santo rinnovamento intrapreso", EV 2, n. 393); **SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI**, dich. *Da qualche tempo*, per l'applicazione della costituzione sulla sacra liturgia, 29 dicembre 1966, in *L'Osservatore Romano*, 5 gennaio 1967, p. 1, ove si deplorano le iniziative liturgiche arbitrarie e si invita a reprimere gli abusi in atto.

<sup>29</sup> Cfr. ad esempio **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale del Brasile (Oeste 1-2) in occasione della visita «ad limina Apostolorum»*, 21 settembre 2002; **ID.**, *Discorso ai Vescovi del Brasile in visita «ad limina Apostolorum»*, 20 marzo 1990; **ID.**, *Discorso ad un gruppo di Vescovi spagnoli in visita «ad limina Apostolorum»*, 24 ottobre 1986; **ID.**, *Incontro con l'Episcopato del Perù*, 2 febbraio 1985; **ID.**, *Discorso ad un gruppo di Vescovi d'Australia in visita «ad limina Apostolorum»*, 2 luglio 1983.

<sup>30</sup> Cfr. **C. BURKE**, *Autorità & libertà nella Chiesa*, Ares, Milano, 1989; **S. MAGGIOLINI**, *L'obbedienza nella Chiesa. Attualità di una virtù difficile*, Ares, Milano, 1988.





seguito (*infra*, §§ 4 e 5), per inquadrare meglio la portata della vicenda ecclesiale in atto, può essere utile almeno fare un accenno, senza pretesa di esaustività e completezza, ai documenti recenti che si sono interessati dell'abusività in materia liturgica.

Nell'attuazione della riforma liturgica conciliare, assumono un particolare rilievo e significato i riscontri in occasione degli anniversari più significativi della Costituzione *de sacra liturgia* (25°, 40°, 50°). Sin dalla *Vicesimus quintus annus* nel bilancio circa l'applicazione concreta della riforma emergono luci ed ombre. Il testo dopo aver esaminato le difficoltà e i risultati positivi si sofferma esplicitamente sulle *Applicazioni errate*:

“Accanto a questi benefici della riforma liturgica, bisogna riconoscere e deplorare alcune deviazioni, più o meno gravi, nell'applicazione di essa. Si constatano, a volte, omissioni o aggiunte illecite, riti inventati al di fuori delle norme stabilite, atteggiamenti o canti che non favoriscono la fede o il senso del sacro, abusi nelle pratiche dell'assoluzione collettiva, confusioni tra il sacerdozio ministeriale, legato all'ordinazione, e il sacerdozio comune dei fedeli, che ha il proprio fondamento nel Battesimo”<sup>31</sup>.

Al rilievo segue il richiamo correttivo indirizzato ai Vescovi<sup>32</sup>. A monte degli abusi il Pontefice comunque denuncia il grave equivoco circa la privatizzazione e la manipolazione dei riti<sup>33</sup>. L'abusività è quindi espressamente stigmatizzata. Nella successiva ricorrenza *Spiritus et Sponsa* S. Giovanni Paolo II attenua in parte i toni ma non cambia la prospettiva di fondo<sup>34</sup>. Il Santo Padre ribadisce soprattutto il compito dei Pastori *in re liturgica* (discernimento e guida). Riconoscendo la bontà dell'integrazione dell'identità e del decoro non la creatività e gli adattamenti, il Papa conferma la deprecazione degli abusi:

---

<sup>31</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Vicesimus quintus annus*, 4 dicembre 1988, n. 13. È interessante la differenziazione tra le *Difficoltà* (n. 11), legate a fattori ambientali e culturali, per così dire, esterni, dalle *Applicazioni errate* (n. 13) connesse a scelte e atteggiamenti degli operatori ecclesiali.

<sup>32</sup> «Non si può tollerare che alcuni sacerdoti si arroghino il diritto di comporre preghiere eucaristiche o sostituire testi della Sacra Scrittura con testi profani. Iniziative di questo genere, lungi dall'essere legate alla riforma liturgica in se stessa, o ai libri che ne sono seguiti, la contraddicono direttamente, la sfigurano e privano il popolo cristiano delle ricchezze autentiche della liturgia della Chiesa. Spetta ai Vescovi estirparli, poiché la regolamentazione della liturgia dipende dal Vescovo nei limiti del diritto (cfr. *Sacrosanctum Concilium*, 22.1) e “la vita cristiana dei suoi fedeli in certo modo deriva da lui” (cfr. *Sacrosanctum Concilium*, 41)» (*ibid.*, n. 13).

<sup>33</sup> Cfr. *Sacrosanctum Concilium*, n. 10.

<sup>34</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Spiritus et Sponsa*, 4 dicembre 2003.



“Non rispettando la normativa liturgica, si giunge talvolta ad *abusi anche gravi*, che mettono in ombra la verità del mistero e creano sconcerto e tensioni nel Popolo di Dio. Tali abusi non hanno nulla a che vedere con l’autentico spirito del Concilio e vanno corretti dai Pastori con un atteggiamento di prudente fermezza”<sup>35</sup>.

Le affermazioni pontificie attestano la persistenza e gravità della situazione. In occasione del cinquantenario del *Sacrosanctum Concilium* Papa Francesco si è limitato ad un breve Messaggio, pur senza menzionare gli inconvenienti e gli abusi ancora presenti, ha sottolineato l’attesa di una “corretta e completa assimilazione” della costituzione<sup>36</sup>. Nella lettera di accompagnamento del m. p. *Traditionis custodes*, deprecando l’uso strumentale del *Missale Romanum* del 1962, esplicita il dolore per gli abusi perpetrati<sup>37</sup>. Anche in *Desiderio desideravi* che è volta a promuovere quella “solida e organica iniziazione e formazione liturgica” auspicata<sup>38</sup>, evitando superficialità o leggerezze, invita a recuperare l’importanza di un’arte della celebrazione al servizio della verità del mistero pasquale e della partecipazione di tutti i fedeli<sup>39</sup>. La contravvenzione agli abusi (in positivo prima che in negativo) pare dunque una costante del magistero contemporaneo.

---

<sup>35</sup> *Sacrosanctum Concilium*, n. 15.

<sup>36</sup> “Al rendimento di grazie a Dio per quanto è stato possibile compiere, è necessario unire una rinnovata volontà di andare avanti nel cammino indicato dai Padri conciliari, perché rimane ancora molto da fare per una corretta e completa assimilazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia da parte dei battezzati e delle comunità ecclesiali” (FRANCESCO, *Messaggio ai partecipanti al Simposio “Sacrosanctum Concilium. Gratitudine e impegno per un grande movimento ecclesiale”*, 18 febbraio 2014).

<sup>37</sup> «Mi addolorano allo stesso modo gli abusi di una parte e dell’altra nella celebrazione della liturgia. Al pari di Benedetto XVI, anch’io stigmatizzo che “in molti luoghi non si celebra in modo fedele alle prescrizioni del nuovo Messale, ma esso addirittura venga inteso come un’autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale porta spesso a deformazioni al limite del sopportabile”» (FRANCESCO, *Lettera ai Vescovi di tutto il mondo per presentare il m. p. Traditionis custodes, sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*, 16 luglio 2021). Il Santo Padre conclude la spiegazione del motivo del suo provvedimento con un ulteriore invito alla vigilanza: “Al contempo Vi chiedo di vigilare perché ogni liturgia sia celebrata con decoro e fedeltà ai libri liturgici promulgati dopo il Concilio Vaticano II, senza eccentricità che degenerano facilmente in abusi” (*ibidem*).

<sup>38</sup> Cfr. FRANCESCO, *Messaggio*, cit., nt. 36.

<sup>39</sup> Cfr. FRANCESCO, *Lett. ap. Desiderio desideravi* (sulla formazione liturgica del popolo di Dio), 29 giugno 2022, n. 62.



Un altro ambito in cui si registra un'analogia e convergente sollecitazione è l'impegno prioritario dei Vescovi di garanzia e salvaguardia del patrimonio celebrativo. Nell'approfondimento della funzione episcopale emerge ripetutamente l'importanza della moderazione e vigilanza liturgica. L'Es. ap. *Pastores gregis* evidenzia la centralità della missione santificatrice del Vescovo<sup>40</sup>. L'attenzione tutoria è esplicitata e sollecitata:

“Considerata l'importanza della retta trasmissione della fede nella santa liturgia della Chiesa, il Vescovo non mancherà di vigilare con cura, per il bene dei fedeli, affinché siano osservate sempre, da tutti e dappertutto, le norme liturgiche in vigore. Ciò comporta anche una ferma e tempestiva correzione degli abusi e la eliminazione degli arbitri in campo liturgico”<sup>41</sup>.

È indicativo che si esorti il Vescovo alla risolutezza e solerzia nel contrastare l'abusività e l'arbitrarietà<sup>42</sup>. L'insinuazione di abusi, non solo in campo liturgico, è osteggiata pure nel *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi*<sup>43</sup>. Nel documento, al di là della specifica supervisione del Metropolita<sup>44</sup>, si sottolinea il controllo e la responsabilità diretta dell'ufficio capitale. Il richiamo è chiaro e perentorio soprattutto nell'aspetto celebrativo: “Il Vescovo vigili perché non si introducano abusi nei riti”<sup>45</sup>. Il problema appare quindi sentito e l'onere di contrastare ogni forma di arbitrarietà incombe *in primis* sul corpo episcopale. Anche diversi documenti conclusivi dei Sinodi continentali indetti da Giovanni Paolo II accennano alla preoccupazione dell'episcopato per il rispetto del patrimonio sacramentale<sup>46</sup>.

---

<sup>40</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Pastores gregis*, 16 ottobre 2003, cap. IV. *Ministro della grazia del supremo sacerdozio*, nn. 32-41.

<sup>41</sup> GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Pastores gregis*, cit., n. 35.

<sup>42</sup> Nel governo pastorale remissività e lentezze non giovano a diffondere un clima di fiducia e autorevolezza. L'arbitrio sembrerebbe indicare una deviazione più grave dell'abuso.

<sup>43</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, dir. *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004 [= AS]. La precedente versione del direttorio (*Ecclesiae imago*, 22 febbraio 1973) ad esempio non prevedeva nel cap. II (*Il Vescovo e la sacra liturgia*) una forma di controllo analoga a quella sulla parola di Dio (*Vigilanza sul retto annuncio della parola di Dio*, EV 4, n. 2042).

<sup>44</sup> Cfr. AS, n. 23.a, e can. 436, § 1, n. 1.

<sup>45</sup> Cfr. AS, *Indice tematico*, che richiama il n. 146.

<sup>46</sup> Cfr. ad esempio GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Ecclesia in Europa*, 28 giugno 2003, nn. 71-77.



Nella “lotta” agli abusi liturgici una pietra miliare sembra segnata dall’Istruz. *Redemptionis Sacramentum*<sup>47</sup>. L’iniziativa della redazione del documento è già adombrata dall’Enc. *Ecclesia de Eucharistia*<sup>48</sup>. La diffusione delle prevaricazioni contro il tesoro eucaristico ha motivato un intervento accurato e determinato. Il testo delinea soprattutto una svolta nella mentalità e nel costume volta ad evitare una malintesa tolleranza e accondiscendenza nei confronti delle mancanze di cura e rispetto verso l’Eucaristia e al ripristino della giustizia ecclesiale. Sin dal *Proemio* emerge la gravità dell’attentato all’autenticità, sacralità e comunionalità del culto eucaristico<sup>49</sup>. L’Istruzione espone analiticamente lo svolgimento della Messa e la conservazione del Santissimo Sacramento evidenziando le principali disfunzioni e insufficienze registrate. Il cap. VIII contiene una prima enucleazione e graduazione delle scorrettezze culturali (*graviora delicta*, atti gravi, altri abusi)<sup>50</sup>. La presenza di autentici delitti o comportamenti che compromettono la validità e dignità del Sacramento, non sminuisce l’esigenza di contrastare ogni forma di abuso<sup>51</sup>. *Redemptionis Sacramentum* precisa come la segnalazione alla Sede Apostolica sia successiva all’indicazione al Vescovo diocesano o del soggetto equiparato (supponendo il favore per l’azione correttiva locale)<sup>52</sup>.

---

<sup>47</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Redemptionis sacramentum*, cit.

<sup>48</sup> “Si aggiungono, nell’uno o nell’altro contesto ecclesiale, abusi che contribuiscono ad oscurare la retta fede e la dottrina cattolica su questo mirabile Sacramento. [...] Confido che questa mia Lettera enciclica possa contribuire efficacemente a che vengano dissipate le ombre di dottrine e pratiche non accettabili, affinché l’Eucaristia continui a risplendere in tutto il fulgore del suo mistero” (GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2004, n. 10, cfr. anche n. 52).

<sup>49</sup> “Non si possono, pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima gravità, contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione e l’autorità della Chiesa, che non di rado ai nostri giorni in diversi ambiti ecclesiali compromettono le celebrazioni liturgiche. In alcuni luoghi gli abusi commessi in materia liturgica sono all’ordine del giorno, il che ovviamente non può essere ammesso e deve cessare” (RS 4).

<sup>50</sup> Cfr. RS, nn. 172-175.

<sup>51</sup> “Inoltre, le azioni commesse contro quelle norme, di cui si tratta altrove in questa Istruzione e nelle norme stabilite dal diritto, non vanno considerate con leggerezza, ma le si annoveri tra gli altri abusi da evitare e correggere con sollecitudine” (RS 174).

<sup>52</sup> “Ogni cattolico, sia Sacerdote sia Diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l’Ordinario competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del primato del Romano Pontefice. È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile, presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di verità e



La concentrazione dell'attenzione ecclesiale sull'Eucaristia non esclude l'estensione dei principi anche ad altri ambiti sacramentali<sup>53</sup>. Anche l'Es. ap. *Sacramentum caritatis* non sottace sulla persistenza di abusi celebrativi successivi all'assise conciliare<sup>54</sup>.

#### 4 - La disciplina dell'art. 66 della 'Pastor bonus'

La *Regimini Ecclesiae universae* non prevedeva una specifica attribuzione di vigilanza né da parte della *Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum* né da parte della *Sacra Congregatio Rituum (Sectio I)*<sup>55</sup>. Tale compito poteva ritenersi peraltro implicito nella competenza disciplinare e regolativa delle rispettive Congregazioni<sup>56</sup>. I decreti del Concilio di Trento avevano sancito uno speciale impegno per rispettare la verità e fedeltà sacramentale, demandando ai Vescovi l'applicazione e il controllo del regime stabilito<sup>57</sup>. Il supporto curiale, com'è noto, aveva progressivamente attratto la direzione e la verifica dell'ordine celebrativo<sup>58</sup>. La *Sapienti consilio* aveva già riservato alla Congregazione dei Riti, fermo restando le competenze concorrenti degli altri organismi, la cura e custodia dell'osservanza culturale<sup>59</sup>. È significativo comunque che, all'indomani del Concilio

---

carità" (RS 184).

<sup>53</sup> Cfr. ad esempio **GIOVANNI PAOLO II**, m. p. *Misericordia Dei*, 7 aprile 2002.

<sup>54</sup> "Le difficoltà ed anche taluni abusi rilevati, è stato affermato, non possono oscurare la bontà e la validità del rinnovamento liturgico, che contiene ancora ricchezze non pienamente esplorate" (**BENEDETTO XVI**, Es. ap. *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 3, cfr. anche n. 54).

<sup>55</sup> Cfr. **N. DEL RE**, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, 4<sup>a</sup> ed., LEV, Città del Vaticano, 1998, pp. 118-126, 332-340.

<sup>56</sup> Cfr. **A. KHORAICHE**, *La Sacrée congrégation des sacrements. Histoire et activité*, Roma, 1978, pp. 75-76, 119-121.

<sup>57</sup> "Se qualcuno afferma che i riti ricevuti e approvati nella chiesa cattolica e abitualmente usati nell'amministrazione solenne dei sacramenti, possono essere disprezzati o tralasciati dai ministri a loro piacere, senza che commettano peccato, o cambiati in altri nuovi da qualsiasi pastore ecclesiastico, sia anatema" (**CONCILIO DI TRENTO**, Sess. 7<sup>a</sup>, 3 marzo 1547, *Decreto sui sacramenti*, c. 13, Dz 1613).

<sup>58</sup> Cfr. ad esempio **M. AUGÉ**, *Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, spiritualità*, Edizioni paoline, Cinisello Balsamo, 1992, pp. 43-51; **X. BASURKO**, *Historia de la liturgia*, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 2006, pp. 291-382; **M. METZGER**, *Storia della liturgia. Le grandi tappe*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1996, pp. 162-181. In un contesto giuridicista e rigorista non si ponevano eccessivi problemi di sorveglianza.

<sup>59</sup> "2. Eius proinde est praesertim advigilare ut sacri ritus ac caeremoniae diligenter



Vaticano II, la preoccupazione per la tutela e la sorveglianza curiale *in re liturgica* non fosse ancora avvertita con speciale impellenza e stringenza. Salvaguardando le istanze giudiziarie e sanzionatorie, l'attenzione legislativa si rivolgeva prevalentemente all'assetto del governo centrale<sup>60</sup>. Il Legislatore in un clima di fiducia e ottimismo si concentrava solo sulla "fisiologia" dei rapporti giusliturgici.

La triste esperienza degli abusi registrati e la crescente preoccupazione per l'ordine culturale determinò un cambio di prospettiva nell'impostazione della *Pastor bonus*. L'art. 66 indica con chiarezza il compito della Congregazione di *prevenire e contrastare gli abusi*: "Esercita attenta vigilanza perché siano osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevenzano gli abusi e, laddove essi siano scoperti, siano eliminati". Il disposto demanda quindi al Dicastero la salvaguardia dell'osservanza celebrativa. A fronte dei possibili disordini e manchevolezze il controllo curiale assicura la solerzia, omogeneità e incisività degli interventi correttivi. La *Congregatio pro Culto Divino* promuove in positivo la fedeltà e l'esattezza del compimento delle norme liturgiche<sup>61</sup>. L'ottemperanza celebrativa ovviamente non coincide con il semplice adempimento del disposto o la mera legalità ma presuppone l'esercizio dell'obbedienza responsabile<sup>62</sup>. Il *compito di sorveglianza* richiede, *in negativo*, l'attitudine a *individuare e sradicare i vizi e gli illeciti*. La scoperta e identificazione dei soprusi deriva dall'informazione, dall'indagine e dall'esperienza assunta dal Dicastero<sup>63</sup>. L'ottica

---

serventur in Sacro celebrando, in Sacramentis administrandis, in divinis officiis persolvendis, in iis denique omnibus quae Ecclesiae latinae cultum respiciunt [...]" (PIO X, Cost. ap. *Sapientis consilio*, 29 giugno 1908, 8°. *Congregatio sacrorum Rituum*).

<sup>60</sup> L'articolato di PAOLO VI, Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967 appare molto più succinto e compendioso dei successivi provvedimenti legislativi (la costituzione consta, comprese le appendici, di 136 articoli).

<sup>61</sup> Fermo restando il ruolo interpretativo demandato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, cfr. M. GANARIN, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, Bononia University Press, Bologna, 2018.

<sup>62</sup> Cfr. H. WEJMAN, *Formazione all'obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II*, Pontificia Università di S. Tommaso, Roma, 1990, pp. 40-89. Circa la rilevanza deontologica della legalità cfr. anche B. SERRA, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 28-59.

<sup>63</sup> "Questa [Congregazione] si avvale anche della preziosa collaborazione dei Legati pontifici per conoscere, moderare, disciplinare nelle Chiese particolari quanto attiene alla materia di cui si occupa" [A. GERALDO, O. PEPE, *Commento art. 66*, in P.V. PINTO (a cura di), *Commento alla Pastor bonus e alle norme sussidiarie della Curia romana*, LEV, Città del Vaticano, 2003, p. 94].



preferenziale è sempre quella della prevenzione e dell'educazione, non esclude comunque l'ingiunzione puntuale e mirata. L'impostazione legale della vigilanza comunque evidenzia il ruolo di controllo e inibizione<sup>64</sup>.

La dottrina non si è soffermata oltremodo sul disposto dell'art. 66 PB. L'assenza di un maturo dibattito scientifico sull'abusività sino alle soglie del terzo millennio cristiano ha sminuito la valenza e l'incidenza del richiamo. I commenti alla *Pastor bonus* si limitano a riportare e spiegare la prescrizione, senza dare particolare rilievo al contenuto del mandato<sup>65</sup>. Anche i resoconti annuali dell'attività della Congregazione non esplicitano troppo questo settore d'intervento<sup>66</sup>. L'esistenza di sopraffazioni e irrispondenze è assunto ad ogni modo come un dato constatato ed effettivo<sup>67</sup>. Anche anteriormente al regime della *Pastor bonus* peraltro non veniva sottaciuta o trascurata l'importanza della *funzione di controllo*<sup>68</sup>. Conviene sottolineare sin d'ora che l'esercizio tutorio del Dicastero, anche prima dell'ultima riforma curiale, veniva concepito come un mezzo di

---

<sup>64</sup> L'art. 66 PB sembra collegare direttamente la vigilanza alla scoperta ed eliminazione degli abusi.

<sup>65</sup> Cfr. ad esempio N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., pp. 118-126 che non commenta questa spettanza; un minimo accenno è fornito da R. MELLI, *La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti*, in P.A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, LEV, Città del Vaticano, 1990, p. 271; S. ROSSANO, *La costituzione apostolica Pastor bonus. Evoluzione storico-giuridica e possibili prospettive future*, Aracne, Ariccia, 2014, p. 147.

<sup>66</sup> Nei volumi annuali *L'attività della Santa Sede* (pubblicati fino al 2015) non si dava particolare rilievo a questo settore d'intervento della Congregazione, si riporta però questa precisazione: "Infine, tra la svariata tipologia della corrispondenza quotidianamente recapitata al Dicastero si possono ricordare le domande di interpretazione della normativa liturgico-disciplinare, quesiti di chiarimento, segnalazioni di irregolarità in ambito sacramentale, celebrativo e disciplinare. Le questioni sono esaminate e valutate in vista di poter offrire indicazioni per una conveniente soluzione" (*L'attività della Santa Sede 2015 (pubblicazione non ufficiale)*, LEV, Città del Vaticano, 2016, p. 640).

<sup>67</sup> "Il legislatore prevedendo, sapientemente, che proprio nel campo liturgico non sarebbero mancati gli abusi, che spesso possono anche essere diametralmente opposti tra loro, esige che questi siano prevenuti o eliminati attraverso l'opera della Congregazione" (A. GERALDO, O. PEPE, *Commento art. 66*, cit., p. 94).

<sup>68</sup> "Las funciones, con significación de control, ocupan un lugar preferente dentro de las actividades del Departamento. Yo diría que responden, junto con las de impulso y fomento, a la finalidad misma que motiva su creación y establecimiento. En efecto, está pensado para tutelar la dignidad de los diferentes sacramentos y vigilar su recta, decorosa confección, administración y recepción" (G. DELGADO, *La Curia romana. El gobierno central de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona, 1973, p. 238).



supporto e integrazione della potestà dei Vescovi e non come una forma di sostituzione o destituzione della capacità episcopale<sup>69</sup>. La vigilanza e la supervisione inoltre concernevano soprattutto la prassi locale o l'uso di particolari comunità<sup>70</sup>, si tratta cioè della deroga ingiustificata alla disciplina comune e universale. Il compito di vigilanza avveniva operativamente tramite l'operato dei Legati pontifici, i contatti con i corpi episcopali in occasione delle visite *ad limina*, l'invio di lettere o circolari, la redazione di istruzioni, ecc.<sup>71</sup>. La sostanzialità ed efficacia del rispetto del dovuto logicamente interessa più della formalità dei possibili provvedimenti o interventi. L'attenzione del Dicastero inoltre è legata *suapte natura* a contesti piuttosto generali e diffusi e non a specifiche situazioni congiunturali e capillari.

## 5 - Il nuovo approccio di 'Praedicate Evangelium'

*Praedicate Evangelium* ha comportato non una riformulazione ma una revisione, almeno direttiva e procedimentale, della precedente prescrizione. È utile pertanto non "enfaticizzare" (ideologicamente) ma "esplorare" (scientificamente) il contenuto e la portata della mutazione intervenuta. Esamineremo pertanto il contesto assiologico di riferimento, l'esegesi della disposizione e le conseguenze operative del precetto. L'orientamento e lo spirito della riforma e la direttiva di fondo della

---

<sup>69</sup> "Es muy frecuente el caso de que el Departamento advierta sobre la existencia de determinados abusos, de ciertas desviaciones y de algunas prácticas o formas de celebrar funciones litúrgicas o administración de sacramentos, etc. Al mismo tiempo que condena y rechaza tales acciones, urge la grave obligación de los Ordinarios tanto del lugar como religiosos en orden a una efectiva vigilancia para que se cumplan y observen las rúbricas y demás normas establecidas" (G. DELGADO, *La Curia romana*, cit., pp. 266-267).

<sup>70</sup> "Finalmente, ayuda a los obispos para que se favorezcan las oraciones y prácticas piadosas del pueblo cristiano, asegurando que sean plenamente congruentes con las normas de la Iglesia e interviniendo para erradicar los abusos en la praxis litúrgica de las diversas comunidades (ars. 70 y 66)" (P. AMENTA, *Congregación para el culto divino y disciplina de los Sacramentos*, DGDC, II, p. 536).

<sup>71</sup> "Il Dicastero provvede, ogni qual volta un nuovo Legato pontificio parte per la sua missione, alle opportune istruzioni in materia liturgica e sacramentale secondo le particolari esigenze dei luoghi. La Congregazione, qualora lo ritenesse opportuno come per la promozione della liturgia così anche per la prevenzione e eliminazione degli abusi liturgici, può emanare Istruzioni a norma del can. 34 CIC" (A. GERALDO, O. PEPE, *Commento art. 66*, cit., p. 94).





promozione della responsabilità episcopale aiutano a decodificare meglio il tenore letterale della norma<sup>72</sup>.

### 5.1 - Il contesto della riforma curiale

Abbiamo già evidenziato in apertura la finalizzazione missionaria dell'opera di riforma, da un punto di vista strutturale ed organizzativo emerge subito il desiderio di servizio alle Chiese particolari e la chiamata alla condivisione col corpo episcopale<sup>73</sup>. *Praedicate Evangelium* ha voluto espressamente sottolineare la priorità del ruolo dell'episcopato nel governo pastorale. La Costituzione apostolica ha esplicitato la spinta alla *Corresponsabilità nella 'communio'* che ha ispirato la revisione legislativa:

«Questa riforma si propone, nello spirito di una *“sana decentralizzazione”*, di lasciare alla competenza dei Pastori diocesani/eparchiali la facoltà di risolvere nell'esercizio del *“loro proprio compito di maestri”* e di pastori le questioni che conoscono bene e che non toccano l'unità di dottrina, di disciplina e di comunione della Chiesa, sempre agendo con quella corresponsabilità che è frutto ed espressione di quello specifico *mysterium communionis* che è la Chiesa»<sup>74</sup>.

La *corresponsabilità decentralizzante* costituisce dunque un *principio direttivo della riforma*. Il parametro individuato funge, tra l'altro, da raccordo e connessione tra il *Servizio alla missione del Papa* e il *Servizio alla missione dei Vescovi*<sup>75</sup>. Al di là della necessaria disgiunzione dalla categoria della sussidiarietà, la direttiva fissata corrisponde a un ripensamento dell'assetto tra governo centrale e particolare in linea con le acquisizioni conciliari che Papa Francesco ha auspicato e contribuito ad attuare<sup>76</sup>. Il Concilio Vaticano II infatti ha rivisitato e corretto la spinta centralizzante

---

<sup>72</sup> “Il primo passo della scienza giuridica è l'esegesi del testo legale. È sempre stato così. Ma sarebbe deprecabile che i canonisti si fermassero all'esegesi. Si tratta di un primo passo, è un passo da principiante. Dall'esegesi si deve passare al sistema; dal metodo esegetico è necessario passare al metodo sistematico” (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 75).

<sup>73</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *La Curia Romana y el principio de subsidiariedad*, in corso di pubblicazione su *Ius Canonicum*, 63 (2023), § 4.

<sup>74</sup> II. *Principi e criteri per il servizio della Curia romana*, n. 2. I richiami delle note (27-30) del disposto si riferiscono a FRANCESCO, Es. ap. *Evangelii gaudium*, 16, 31-32; *Dei Verbum*, 7 e *Lumen gentium*, 8.

<sup>75</sup> Cfr. II. *Principi e criteri per il servizio della Curia romana*, nn. 1 e 3.

<sup>76</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *La Curia Romana*, cit.



dominante nel secondo millennio cristiano. L'impulso fornito alla teologia dell'episcopato e della Chiesa particolare ha consigliato un'impostazione del ruolo pastorale e giurisdizionale che favorisse un recupero delle attribuzioni specifiche dell'ufficio capitale locale e un incremento dei compiti degli organismi episcopali territoriali. La scelta corrisponde a un parametro razionale di ripartizione di competenze. La logica dell'avvedutezza, efficacia ed efficienza spinge infatti a preferire la vicinanza e sollecitudine dei Pastori più prossimi<sup>77</sup>.

L'indicazione generale della riforma curiale trova una *concretizzazione nell'ambito liturgico*. La *ratio* del Dicastero per il Culto Divino d'altronde è posta direttamente in collegamento con la promozione del rinnovamento liturgico intrapreso dal Vaticano II<sup>78</sup>. Oltre alle precedenti aperture legislative recepite dal testo<sup>79</sup>, PE evidenzia l'intento di stimolare la presa di coscienza e la responsabilità episcopale. A prescindere dalla formulazione dell'art. 96 PE, che tra poco esamineremo più dettagliatamente (*infra*, § 5.2), nella stessa prospettiva d'intervento curiale *ratione materiae liturgicae* emerge ripetutamente il supporto e lo scambio del Dicastero con i Vescovi e le Conferenze episcopali<sup>80</sup>. Non a caso, all'aspirazione di fondo della riforma liturgica dell'*actuosa participatio* popolare, si aggiunge anche lo stimolo alla riflessione sulle possibili forme dell'inculturazione. I Vescovi assumono quindi dichiaratamente la veste di principali tutori e responsabili dell'azione culturale.

---

<sup>77</sup> Cfr. anche **M. DEL POZZO**, *La promozione della prossimità e del decentramento nelle competenze delle Conferenze episcopali*, in *Ius Ecclesiae*, 34 (2022), pp. 707-722. Lo stesso art. 8, § 1, PE richiama i criteri della razionalità e funzionalità che ispirano l'attività delle istituzioni curiali.

<sup>78</sup> Cfr. art. 88 PE.

<sup>79</sup> Cfr. **FRANCESCO**, m. p. *Magnum principium* (con il quale viene modificato il can. 838 del Codice di diritto canonico), 9 settembre 2017, e per i relativi commenti: **G. INCITTI**, *In margine al motu proprio «Magnum Principium». Il coraggio di ritornare al Concilio*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 58 (2018), pp. 151-179; **B.F. PIGHIN**, *Il motu proprio Magnum Principium di Francesco nell'ottica della sinodalità*, in L. BIANCHI, G. EISENRING, B.N. EJEH, A. STABELLINI (a cura di), *Fides et jus. Scritti in onore di Arturo Cattaneo*, Cantagalli, Siena, 2013, pp. 133-146.

<sup>80</sup> "Inoltre, il Dicastero offre assistenza ai vescovi diocesani e alle Conferenze episcopali nel promuovere l'azione pastorale liturgica, incoraggiando fra l'altro la riflessione su possibili forme di liturgie inculturate (cf PE 89 § 3); collabora con essi per incrementare fruttuosamente la devozione popolare (cf PE 95) e per prevenire ed eliminare eventuali abusi in materia liturgica (cf PE 96)" (**S.F. AUMENTA, R. INTERLANDI**, *La curia romana secondo Praedicate Evangelium. Tra storia e riforma*, Edusc, Roma, 2022, p. 120).



## 5.2 - L'art. 96 di 'Praedicate Evangelium'

Il cambio di prospettiva impresso dalla "corresponsabilità decentralizzante" emerge patentemente nella *formulazione dell'art. 96*:

"Il Dicastero coadiuva i Vescovi nell'ufficio loro proprio di essere i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica della Chiesa a loro affidata, fornendo indicazioni e suggerimenti per promuovere una corretta formazione liturgica, in modo da prevenire ed eliminare eventuali abusi".

A differenza del precedente disposto dell'art. 66 PB, il Dicastero non compare più come artefice o protagonista, ma come aiuto e cooperatore nella funzione di controllo. L'affermazione della spettanza è corroborata dalla determinazione dell'*officium proprium Episcoporum* e dalla preposizione alla totalità della vita liturgica<sup>81</sup>. La titolarità e l'estensione del mandato episcopale precisano la portata della statuizione<sup>82</sup>. L'ufficio dei Vescovi comprende quindi l'attenzione, la cura e la custodia dell'aspetto celebrativo. La vigilanza rientra solo in maniera suppletoria nel compito dell'istituzione curiale. Questo non significa però che la sorveglianza e la protezione esuli di per sé dalle attribuzioni del governo centrale, l'intervento è subordinato comunque al controllo e all'iniziativa locale<sup>83</sup>. La linea della collaborazione e del coordinamento assicurano peraltro la giusta priorità episcopale e l'integrazione delle competenze<sup>84</sup>. La logica della concorrenza o della competizione autoritativa invece svia dall'adeguata percezione e soluzione dei problemi<sup>85</sup>.

---

<sup>81</sup> Le espressioni richiamano il can. 835, § 1.

<sup>82</sup> Andrebbe anche precisato che la dimensione collegiale dell'episcopato imprime una connotazione universale al loro operato. Non possono mai disinteressarsi del patrimonio comune (cfr. can. 841), ciò motiva una responsabilità e un impegno aggiuntivo. Nella Chiesa particolare l'ufficio capitale ha un ruolo preferenziale e immediato di salvaguardia.

<sup>83</sup> Cfr. *supra* nt. 52.

<sup>84</sup> Una equa distribuzione dei compiti riserva il ruolo ricognitivo, esecutivo e correttivo prevalentemente al Vescovo e quello direttivo, esplicativo e formativo al Dicastero, avvalendosi delle conoscenze, della perizia e dell'esperienza acquisite.

<sup>85</sup> A proposito del m. p. *Magnum principium* richiamato si precisava: "Lo scopo della modifica è definire meglio i ruoli della Sede apostolica e delle conferenze dei vescovi, chiamate a operare in dialogo tra loro, nel rispetto della propria competenza, che è differente e complementare, in ordine alla traduzione dei libri tipici latini, come degli eventuali adattamenti, che possono riguardare testi e riti. E ciò al servizio della preghiera liturgica del popolo di Dio" (A. ROCHE [all'epoca Segretario della Congregazione], *Una chiave di lettura del m. p. Magnum principium*, 9 settembre 2017 in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).



L'altro *profilo innovativo* della prescrizione concerne l'*aspetto formativo*. L'inciso "fornendo indicazioni e suggerimenti per promuovere una corretta formazione liturgica" non è ridondante ed esortativo, indica la *modalità* e il *fine* dell'*intervento curiale*. La spettanza episcopale o capitale ben si coniuga con le segnalazioni e i consigli forniti dal Dicastero. Le avvertenze e gli inviti logicamente possono avere anche una valenza prescrittiva o regolamentare<sup>86</sup>. La preposizione gerarchica centrale, come riferito, si esplicita primariamente nel compito orientativo, interpretativo ed educativo. L'amministrazione e la gestione amministrativa e correttiva competono solo sussidiariamente al Dicastero. La *formazione liturgica* è poi il fulcro o la leva essenziale per l'incremento del culto. La crescita organica della celebrazione del mistero pasquale e l'eliminazione delle presenti deviazioni dipendono dall'intelligenza e cultura dello spirito liturgico e del senso dell'adorazione<sup>87</sup>. L'istruzione, la preparazione e la motivazione del clero e dei fedeli sono decisivi per prevenire disordini. L'orizzonte di senso e di valore non è insomma negativo e repressivo ma abilitativo e promozionale. Dall'enunciazione della norma emerge dunque la chiarezza e coscienza della chiave di superamento dell'abusività. Il richiamo alla "correttezza formativa" mette in guardia da equivoci e fraintendimenti epistemologici e deontologici recenti<sup>88</sup>.

La letteratura canonistica non ha ancora esplicitato compiutamente la portata della modifica intervenuta. In qualche commento è stata sottolineata l'accresciuta centralità della funzione episcopale<sup>89</sup>. Non è stato

---

Analoghe considerazioni possono valere anche per l'ermeneutica del cambio qui operato.

<sup>86</sup> La mancata esecuzione o riscontro all'indicazione curiale denoterebbe una deprecabile carenza di spirito comunionale e gerarchico.

<sup>87</sup> Cfr. anche per ampi riferimenti testuali **UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE**, *Insegnamenti sulla liturgia del Santo Padre Francesco, Adorazione*, in *www.vatican.va*.

<sup>88</sup> Si pensi ad esempio alla lettura distorta delle questioni legate alla partecipazione, agli accomodamenti e all'inculturazione. A rigore ogni apprezzamento qualitativo (es. sana, corretta, autentica, matura) in un testo legale sarebbe pletorico e ridondante.

<sup>89</sup> Cfr. **G. GHIRLANDA**, *La cost. ap. Praedicate Evangelium sulla Curia Romana*, in *Periodica*, 111 (2022), pp. 372-378; **E. KOUVEGLO**, *Primato ed Episcopato nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, in F. GIAMMARRESI [ed], *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura contenuti e novità*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2022, pp. 53-61; **F. PUIG**, *Sguardo sulla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium: si riparte*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 30 (2022), pp. 553-554; **M. GANARIN**, *El ámbito material de la curia romana. Enseñanza, liturgia, gobierno y caridad*, relazione del 25 novembre 2022, nel XXXI *Curso de actualización de derecho canónico: "Aspectos canónicos de la Curia Romana según la Constitución apostólica Praedicate*



ancora approfondito però il rilievo della responsabilità tutoria e lo spirito dell'ausilio del Dicastero. Il richiamo o l'elencazione dell'art. 96 PE funge per lo più da dimostrazione, a livello esemplificativo o didascalico, dell'impianto della riforma curiale. Ci sembra che manchi ancora un autonomo e ponderato esame esegetico e procedimentale della disposizione. Bisogna probabilmente attendere una sedimentazione critica della normativa per una maggior comprensione delle sue virtualità. Un cambio di atteggiamento operativo non tanto da parte del Dicastero quanto dei Vescovi può facilitare comunque la decodificazione e l'attuazione della prescrizione (la conformità della norma con la vita e l'uso<sup>90</sup>).

### 5.3 - La responsabilità episcopale

La premessa dell'art. 96 PE evidenzia il *contenuto della responsabilità episcopale*. Le espressioni adoperate riprendono la felice formula del can. 835<sup>91</sup>. La stessa declinazione non a caso è adoperata, seppur con un diverso indirizzo, anche nel m. p. *Traditionis custodes*<sup>92</sup>. Nell'impostazione concettuale del Papa i Vescovi presiedono dunque all'ordinato svolgimento della vita liturgica delle rispettive comunità. L'aspetto giurisdizionale (moderazione, promozione e custodia) non può essere dissociato dall'esercizio diretto del sommo sacerdozio e dalla dispensazione dei misteri celesti. Il Vescovo in pratica non è un amministratore o gestore dei beni culturali, ma il principale liturgo della Chiesa particolare<sup>93</sup>. In questa linea si comprende meglio pure la cura e il

---

*Evangelium*" dell'Universidad de Navarra, in fase di pubblicazione.

<sup>90</sup> Cfr. can. 27; E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, pp. 405-416.

<sup>91</sup> Le fonti del can. 835 § 1 sono rapportabili a SC 41; LG 26, 41; CD 11, 15, cfr. anche per inquadramento concettuale E. TEJERO, *Comentario c. 835*, in *Comentario exegético al código de derecho canónico*, A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), Eunsa, Pamplona, 2002, III/1, pp. 386-390.

<sup>92</sup> Cfr. FRANCESCO, m. p. *Traditionis custodes*; Lettera del Santo Padre Francesco ai Vescovi di tutto il mondo per presentare il *Motu Proprio «Traditionis custodes» sull'uso della Liturgia Romana anteriore alla riforma del 1970*, 16 luglio 2021. In tale provvedimento però la prospettiva è prevalentemente centralizzante, cfr. anche CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Responsa ad dubia su alcune disposizioni del m. p. Traditionis custodes*, 18 novembre 2021; EAD., *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 21 febbraio 2023.

<sup>93</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Sacramentum caritatis*, n. 39 (*Il Vescovo, liturgo per eccellenza*).



coinvolgimento nella disciplina celebrativa. Per quanto concerne comunque l'ufficio specificamente demandato, i termini sono evocativi della completezza di attribuzioni episcopali<sup>94</sup>. La custodia (*custodes*), che in questa sede rileva in maniera precipua, presuppone la moderazione e la promozione (*moderatores et promotores*), l'organizzazione e l'incentivo del servizio sacro. La tutela in pratica è funzionale e convergente con la generosa distribuzione degli aiuti spirituali della Chiesa<sup>95</sup>, non ha un senso restrittivo o limitativo. Il Vescovo garantisce dunque il retto ordine sacramentale. La scansione trova d'altronde un riscontro nella nuova descrizione delle mansioni de Dicastero (la regolamentazione, la promozione e la vigilanza della sacra liturgia<sup>96</sup>). La supervisione (episcopale e della Curia romana) si concreta sempre in un triplice mandato.

I rilievi esposti aiutano anche a comprendere la maggior estensione della *vigilantia*. Mentre in PB l'osservanza era riferita specificamente all'evitare gli abusi (cfr. art. 66 PB), PE ha ampliato la considerazione della vigilanza e della fedeltà celebrativa<sup>97</sup>. Il cambiamento dispositivo ci pare comporti un rafforzamento del dovere di attenzione. L'abusività non costituisce dunque l'unica forma di controllo e protezione sia nel governo centrale che in quello particolare. La sorveglianza è iscritta, anche etimologicamente, nello statuto dell'*Episcopus*<sup>98</sup>, il presule deve sovrintendere e curare con solerzia il proprio gregge. La vigilanza *lato sensu* intesa può essere considerata come una sintesi o compendio delle attribuzioni autoritative. La fedele osservanza delle norme liturgiche (non compresa in maniera legalistica o giuridicistica) indica il fine e lo scopo

---

<sup>94</sup> La formula codiciale del can. 835, § 1, riflette soprattutto il testo di *Christus Dominus*: "I vescovi perciò sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e nello stesso tempo organizzatori, promotori e custodi della vita liturgica nella chiesa loro affidata" (n. 15).

<sup>95</sup> "Secondo il can. 213 i fedeli hanno diritto di ricevere dai sacri pastori l'aiuto dei beni spirituali, specialmente la parola di Dio e i sacramenti. Questa prescrizione deve essere interpretata alla luce del n. 37 della Cost. *Lumen Gentium*, che insegna che tutti i fedeli hanno il diritto di ricevere *abbondantemente* gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti. Pertanto non sarebbe corretta un'interpretazione riduttiva del can. 213, simile a quella data dai canonisti al can. 682 del CIC 17. L'avverbio *abundanter* è fondamentale" (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 111).

<sup>96</sup> Cfr. can. 88 PE.

<sup>97</sup> La formula relativa alla "vigilanza affinché le leggi della Chiesa e le norme liturgiche siano ovunque osservate fedelmente" è stata spostata nell'art. 88 PE a proposito delle competenze generali del Dicastero.

<sup>98</sup> "*Vescovo* *vēscovo* s. m. [lat. *epīscōpus*, dal gr. *ἐπίσκοπος*, propr. «ispettore, sovrintendente»]" (<https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/vescovo/>).



della preposizione. Come già richiamato<sup>99</sup>, la responsabilità tutoria episcopale è sollecita, piena ed energica. L'impegno di colmare il divario tra l'idealità e la realtà è la sfida principale che soggiace all'impianto di PE.

## 6 - L'opportuno collegamento con la formazione liturgica

La promozione della formazione liturgica è l'asse portante di *Sacrosanctum Concilium*<sup>100</sup>. L'auspicato incremento culturale è essenzialmente un consolidamento culturale (inteso in maniera performativa). PE, come esposto, ha esplicitato la direttiva formativa fornita dal Dicastero. Il contrasto dell'abusività è stato posto così in diretta relazione con l'impulso della formazione liturgica. La funzione specifica dell'organismo curiale concerne l'istruzione, la spiegazione e il consiglio relativo alla disciplina vigente. Anche in questo caso il rilievo puntuale dell'art. 96 PE trova un riscontro più generale nelle statuizioni relative al Dicastero per il Culto Divino. I convegni pluriregionali e i Congressi Eucaristici comportano forme di studio e approfondimento<sup>101</sup>. Il sostegno alle diverse Commissioni, Istituti e associazioni liturgiche sono ulteriori espressioni della preoccupazione per lo sviluppo del culto<sup>102</sup>. La collaborazione e il confronto del Dicastero con le Commissioni e i Comitati liturgici delle Chiese particolari e con le altre Istituzioni accademiche addita un orizzonte di ricerca scientifica e specialistica<sup>103</sup>. Il riferimento alla formazione nel contesto dell'articolo considerato non è dunque congiunturale e isolato ma strutturale e in linea con la qualificazione del supporto curiale. La prevenzione degli abusi non può che derivare dalla crescita dello spirito liturgico.

La *natura gerarchica e comunitario della liturgia*, additata dal Concilio<sup>104</sup>, descrive l'essenza deontologica del culto. L'azione sacra è frutto infatti del concorso del sacerdozio ministeriale e del sacerdozio

---

<sup>99</sup> Cfr. *supra* ntt. 41 e 45.

<sup>100</sup> "Siamo chiamati continuamente a riscoprire la ricchezza dei principi generali esposti nei primi numeri della *Sacrosanctum Concilium* comprendendo l'intimo legame tra la prima delle Costituzioni conciliari e tutte le altre" (FRANCESCO, Es. ap. *Desiderio desideravi*, n. 61).

<sup>101</sup> Cfr. artt. 91-92 n. 1 PE.

<sup>102</sup> Cfr. art. 92, nn. 2-3 PE.

<sup>103</sup> Cfr. art. 97 PE (la disposizione tra l'altro non trova una corrispondenza nella legislazione precedente).

<sup>104</sup> SC 26.



comune. Anche l'aspetto formativo concerne questi due versanti fondamentali: la *formazione dei chierici* e la *formazione dei fedeli*.

Per quanto concerne la formazione clericale, come già riferito (*supra* § 2), gli abusi liturgici comportano frequentemente uno stravolgimento del ruolo ministeriale e la supposizione di un'impropria disponibilità nell'ambito rituale. Appare pertanto fondamentale cogliere la portata intrinsecamente altruistica e diaconale del ministero<sup>105</sup>. La dignità del sacro esige cura e rispetto da parte di chi ne è depositario e garante. L'arbitrarietà procedimentale deriva normalmente dalla mancata percezione del contenuto relazionale e solidale della giustizia<sup>106</sup>. La formazione liturgica dei chierici, anche a prescindere dall'aspetto spirituale e pastorale, non può essere dissociata dall'incentivo del profilo giuridico<sup>107</sup>. Questa indicazione non è stata esplicitata formalmente in PE, può ritenersi ad ogni modo compresa indirettamente nella spinta dell'azione pastorale<sup>108</sup>. La sensibilità giuridica realista è l'antidoto più salutare contro l'abusività e le derive del clericalismo.

Al limite della preparazione giuridica dei pastori, corrisponde sovente il *deficit di conoscenza teologica dei fedeli*. L'intelligenza della liturgia è spesso ignota o oscura per gran parte del popolo celebrante di Dio<sup>109</sup>.

---

<sup>105</sup> "Orbene, che esista tale diritto dipende da due cose: *prima*, che i sacramenti siano già attribuiti, per volontà di Cristo, ai fedeli (o all'uomo nel caso del battesimo); *seconda*, che questa attribuzione supponga che il ministro è stato costituito come tale *pro hominibus, pro fidelibus*. [...] Certamente non bisogna perdere di vista il fatto che i ministri non sono agenti né mandatari dei fedeli; lo sono di Cristo. Di conseguenza questo *pro hominibus* non può intendersi nel senso di subordinazione dei ministri ai fedeli o agli uomini; al contrario, rispetto ai fedeli - agli uomini - sono gerarchia, *ordo* gerarchico. Questo però non è un ostacolo per costituire il loro ministero come diritto del fedele o dell'uomo. Basta che quest'azione gerarchica - *in Persona Christi Capitis* nel Sacrificio Eucaristico, ministeriale negli altri sacramenti - sia stata istituita *in funzione* dei fedeli o degli uomini e l'ordine gerarchico sia il loro depositario e amministratore *pro utilitate* del soggetto" (J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 17 [2005], pp. 642-643).

<sup>106</sup> Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto, con la collaborazione di P. Popović*, Edusc, Roma, 2021, pp. 146-147.

<sup>107</sup> Cfr. SC 16, OT 16; M. DEL POZZO, *La disciplina del clero*, cit., pp. 187-258 (*La formazione permanente*).

<sup>108</sup> Cfr. art. 89, § 3, PE. La qualità del servizio ministeriale richiede una preparazione completa e articolata.

<sup>109</sup> "Dobbiamo al Concilio - e al movimento liturgico che l'ha preceduto - la riscoperta della comprensione teologica della Liturgia e della sua importanza nella vita della Chiesa: i principi generali enunciati dalla *Sacrosanctum Concilium* così come sono stati fondamentali per l'intervento di riforma, continuano ad esserlo per la promozione di





L'auspicata partecipazione attiva dei fedeli non assicura solo la fruizione e il gusto spirituale ma l'effettiva condivisione e comunione dei misteri salvifici. L'educazione liturgica profonda del laicato è dunque il modo più proficuo per stimolare l'*ars celebrandi* e il rigore da parte del clero. Alla base di molte deviazioni c'è una deprecabile carenza di devozione e riverenza popolare nei confronti del sacro. La venerazione e la diligenza non a caso sono associate e intrecciate nell'economia sacramentale<sup>110</sup>. Alla deferenza e all'ossequio corrisponde sempre la laboriosità e la cura. L'ignoranza e la superficialità comportamentale influiscono allora considerevolmente sulla mancanza di qualificazione e sensibilità deontologica. L'alimentare la pietà popolare impegna e, in un certo senso, cautela e protegge i pastori<sup>111</sup>. La corresponsabilità nella *communio* non può prescindere dal concorso anche della *portio populi Dei* interessata. A di là della supervisione istituzionale e gerarchica, il controllo personale e diffuso della comunità è una garanzia di correttezza. La correzione da parte dei fratelli costituisce il più sicuro e affidabile segno di maturità e sviluppo del sistema ecclesiale<sup>112</sup>. Non stupisce pertanto che il compito prevalente dell'organismo curiale sia proprio quello di aiutare e stimolare la formazione dei fedeli.

## 7 - Un mutamento disciplinare o attitudinale?

Delineati il senso e i contenuti della trasformazione legislativa intervenuta in riferimento agli abusi liturgici, è utile interrogarsi sulla *portata del cambiamento normativo*: PE ha modificato o integrato l'assetto potestativo? Il mutamento è solo di forma o anche di sostanza? La statuizione ha un carattere dichiarativo o costitutivo per il regime ecclesiale?

---

quella partecipazione piena, consapevole, attiva e fruttuosa alla celebrazione (cfr. SC, nn. 11. 14), "prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano" (SC, n. 14)" (**FRANCESCO**, Lett. ap. *Desiderio desideravi*, n. 16).

<sup>110</sup> Cfr. can. 840. Il riconoscimento del primato della grazia e la necessità del concorso umano rispondono allo stesso piano divino di salvezza.

<sup>111</sup> La crescita del fervore e della pietà aiuta anche l'attenzione e il rispetto nei confronti del sacro. Cfr. anche art. 95 PE e **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, LEV, Città del Vaticano 2002.

<sup>112</sup> Cfr. *Mt* 18, 15-18. La concezione familiare della Chiesa non è disgiunta da forme di correzione e aiuto.



In questo contesto la risposta non può che essere ambivalente e articolata. È evidente che la revisione non è una semplice riformulazione del precedente disposto. La nuova prescrizione contiene sicuramente *elementi di novità*. L'art. 96 PE ha cambiato la determinazione del soggetto garante dell'osservanza, del ruolo e dei contenuti del supporto curiale, *non ha mutato o alterato però l'essenza della garanzia ecclesiale*. Non si può ritenere che *Praedicate Evangelium* abbia trasformato radicalmente la cura della liturgia e le responsabilità tutoria. La stessa provocazione posta (un mutamento disciplinare o attitudinale?) apre la strada alla corretta chiave di soluzione della questione. L'interesse sostanziale concerne l'incremento del senso liturgico e l'eliminazione di ogni forma di arbitrarità e abusività. La contravvenzione non risiede tanto nelle regole quanto nelle persone giuste<sup>113</sup>. Solo un'adeguata comprensione della realtà in atto e un salto di qualità nello stile di governo episcopale possono assicurare esiti favorevoli e incoraggianti in quest'aspetto della riforma curiale<sup>114</sup>.

L'originarietà della spettanza episcopale in merito alla cura del patrimonio celebrativo e al contrasto degli abusi non era certo contestata o in discussione. L'ufficio capitale locale ovviamente ha tutto il potere e il dovere di esercitare un'attenta vigilanza nell'ambito della comunità affidatagli<sup>115</sup>. In quest'ottica la *Pastor bonus* non voleva e non poteva estromettere o sminuire il ruolo dei Vescovi<sup>116</sup>. L'impostazione precedente, in linea con l'oggetto della regolamentazione (le attribuzioni della Curia romana), poneva però l'attenzione sul controllo e sulla direzione a livello di governo centrale. L'aspetto più significativo concerneva l'intento di richiamare l'attenzione sull'emergenza emersa in campo liturgico e di cercare di contrastarne il contagio, il modo di

---

<sup>113</sup> Può valere anche in ambito ecclesiale la considerazione sapienziale cristiana sulla vita sociale: "Gli autentici cambiamenti sociali sono effettivi e duraturi soltanto se fondati su decisi cambiamenti della condotta personale. Non sarà mai possibile un'autentica moralizzazione della vita sociale, se non a partire dalle persone e facendo riferimento ad esse [...] Alle persone compete evidentemente lo sviluppo di quegli atteggiamenti morali, fondamentali in ogni convivenza che voglia dirsi veramente umana (giustizia, onestà, veracità, ecc.), che in nessun modo potrà essere semplicemente attesa da altri o delegata alle istituzioni" (**PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE**, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004, n. 134).

<sup>114</sup> Cfr. anche **F. PUIG**, *Coordinamento ed unità di azione della Curia romana nella Costituzione apostolica Praedicate Evangelium*, in corso di pubblicazione su *Ius Ecclesiae*, 34 (2022).

<sup>115</sup> Cfr. cann. 387, 835, § 1.

<sup>116</sup> Cfr. **L.-M. MUÑOZ CÁRDABA**, *Principios eclesiológicos de la "Pastor bonus"*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1999, pp. 234-249.



affrontarlo e scongiurarlo poteva considerarsi parziale e limitato<sup>117</sup>. L'assetto legislativo vigente ha invece il merito di ripensare i termini della fattispecie. La ripartizione delle competenze chiarisce *lo spirito e il contenuto dell'apporto del Dicastero* (prevalentemente direttivo, esplicativo e formativo). Non si tratta pertanto di un'innovazione o trasformazione disciplinare ma del *recupero della centralità e della pienezza della funzione episcopale*<sup>118</sup>. PE ha segnalato quindi un'opportuna "correzione di rotta" nel cammino del popolo orante di Dio.

A fronte dell'aggiustamento intervenuto e del significativo cambio di prospettiva operato, il rischio peggiore sarebbe però rappresentato dal mancato adeguamento attitudinale, il gattopardiano "tutto deve cambiare perché tutto resti come prima". L'indecisione e il vuoto di governo è spesso più deleterio della precarietà o insufficienza delle misure disposte<sup>119</sup>. In altro contesto imputavamo alla "tolleranza silente" (e magari sofferta) dei Pastori la responsabilità del clima di disordine culturale largamente percepito<sup>120</sup>. Fermo restando l'importanza del collegamento intrinseco della vigilanza con la promozione della formazione liturgica<sup>121</sup>, l'incremento più auspicabile concerne il *livello conoscitivo e motivazionale*. Il desiderio di coltivare il bene comune liturgico e di ripristinare la giustizia del sacro d'altronde è iscritto nel nucleo costitutivo della successione apostolica. Senza sminuire il valore dell'orientamento e delle istruzioni fornite dal Dicastero<sup>122</sup>, la risposta più convincente alla ricezione legislativa risiede nella coscienza della responsabilità tutoria e nella determinazione garantista da parte dei

---

<sup>117</sup> L'attenzione si appuntava sull'aspetto apicale del sistema canonico.

<sup>118</sup> In questa linea si dirigono anche il menzionato m. p. *Magnum principium* e **FRANCESCO**, *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022; cfr. anche **G. INCITTI**, *In margine*, cit.; **C. GIRAUDO**, «*Magnum Principium*» e *l'inculturazione liturgica nel solco del Concilio*, in *La civiltà cattolica*, n. 4018 (2017), pp. 311-324; **U. RHODE**, *Competentias quasdam: un motu proprio per il decentramento*, in *Periodica*, 111 (2022), pp. 527-558.

<sup>119</sup> Senza indebite e ingiuste assimilazioni, la responsabilità omissiva può giungere a inficiare l'opportunità della protrazione del governo ecclesiastico, cfr. **FRANCESCO**, m. p. *Come una Madre amorevole*, 4 giugno 2016.

<sup>120</sup> Cfr. anche **M. DEL POZZO**, *Abusi liturgici e tutela dei diritti dei fedeli: dalla logica della tolleranza e della limitazione del danno alla cultura della promozione e del ripristino della giustizia ecclesiale*, in **ID.**, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 311-414.

<sup>121</sup> L'intervento supposto è incentivante e positivo e non repressivo e negativo.

<sup>122</sup> Una definizione degli abusi liturgici e un esame più ampio della fattispecie, senza sconfinare nel prontuarismo e nel casuismo, può contribuire ad esempio alla formazione degli agenti ecclesiali.



Vescovi<sup>123</sup>. Una decisa svolta di mentalità e di sensibilità pastorale può allora suggellare il passaggio dal paventato formalismo dichiarativo al desiderato intervento solerte e fattivo.

---

<sup>123</sup> Sono interessanti gli spunti offerti, anche con riferimento alla recente legislazione liturgica, da **A. MODRIĆ**, *Il vescovo diocesano quale difensore dell'unità della Chiesa universale*, in *Periodica*, 111 (2022), pp. 207-244, spec. 232-242.